



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. CC / 70 / 2012

SEDUTA DEL GIORNO 27-11-2012

OGGETTO: Proroga dei servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo.

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il signor la signora Elena Maria Mazzucchelli.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
PRATI LAURA IAMETTI COSTANTINO DEL VECCHIO NICOLA PULLARA GIUSEPPE FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO DI MAIO STEFANO MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAVAZZO SOFIA ZOCCHI MARCO TOMASINI DANIELA POZZI ENRICO IAMETTI GIACOMO COLUCCI VINCENZO MARCHESE MICHELA CARNICELLI ANTONELLA BONATO LORIS	

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Oggetto: Proroga dei servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo.

La Sindaca Laura Prati:

Richiamata la deliberazione consiliare n. 49 del 21.12.2010 con la quale si effettuava una ricognizione delle società partecipate dal Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 27 -28 -29 della L. 244/2007 e s.m.i.;

Dato che con la medesima deliberazione si provvedeva a rinviare al 31.12.2011 ogni decisione relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 14, c.32 del D.l. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, prorogando nel contempo, fino alla medesima data, la gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo;

Dato atto altresì, che con successiva deliberazione consiliare n. 63 del 5.12.2011, in attesa che venisse compiutamente definito il quadro normativo di riferimento in continua evoluzione, ivi compresa la normativa in merito alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si deliberava di prorogare sino al 31.12.2012 i servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici;

Richiamato il comma 32 dell'art. 14 della Legge 122/2010 e s.m.i., tra il quale il cosiddetto decreto Milleproroghe D.L. 216/2001, il quale impone, entro il 30.09.2013, ai comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di porre in liquidazione le società di carattere strumentale da essi partecipate;

Verificato, tuttavia, che le disposizioni non si applicano alle società qualora ricorra almeno una delle condizioni derogatorie previste dalla disposizione e precisamente:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

VISTO l'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 e della normativa successiva ed in particolare l'art. 4 del D.L. 138/2001 con i quali il modello "in house" è stato sottoposto a sempre più stringenti limitazioni, anche più restrittive rispetto alla disciplina comunitaria;

RICHIAMATA la sentenza n. 199/2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, e dunque l'inefficacia, della normativa sopracitata, comportando la piena applicabilità dei principi comunitari in materia di *in house*, nel pieno rispetto del principio di autonomia degli Enti locali;

DATO ATTO che nel nuovo scenario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, permangono diversi vincoli ed adempimenti gestionali in capo alle società in house derivanti in particolare dall'art. 3 bis del DL 1/2012, conv. con L. 27/2012, tra cui l'applicazione delle disposizioni limitative nelle assunzioni previste per l'Amministrazione controllante (blocco parziale del turn-over), l'utilizzo del personale a tempo determinato, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 e, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;

RICHIAMATO l'art. 114 del TUEL e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che il DL 6.7.2012 n. 95, conv. con la L. 7.8.2012 n. 135, al comma 4° e 5° dell'articolo 4 ha altresì ridefinito modalità e vincoli per la composizione del Consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica e che il medesimo articolo 4, comma 8 sancisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000

euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014".

RICHIAMATO l'articolo 4 del D.L. 95/2012 cosiddetto della "spending review" che interviene sempre sulle società che producono beni strumentali definendole in altro modo, e cioè come quelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90 per cento ed, in questo caso si procede:

- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** il diverso perimetro di intervento dei due provvedimenti citati, ossia la L. 122/2012 che si riferisce a Comuni di dimensioni medio-piccole, riferendosi sempre a società e non chiamando in causa altre forme gestionali quali le Aziende speciali o le Istituzioni, riferendosi a tutte le società partecipate, ad eccezione di quelle che perseguono finalità istituzionali o servizi di interesse generale, mentre con il D.L. 95/2012 si fissa unicamente un parametro di tipo economico (almeno il 90% delle prestazioni svolte con le Amministrazioni di riferimento);

**RITENUTO** pertanto, di prorogare sino al 31.12.2013 i servizi in essere affidati all'Azienda speciale servizi pubblici, salvo diverse indicazioni contenute in emanande normative in materia;

**DATO ATTO** che la proposta verrà esaminata nella competenze commissione consiliare;

**PROPONE:**

1. tutto ciò premesso ed, in attesa che venga compiutamente definito il quadro normativo di riferimento in continua evoluzione, ivi compresa la normativa in merito alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di prorogare sino al 31.12.2013 i servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici e precisamente: farmacia, servizio cimiteriale e lampade votive, gestione e bollettazione pubbliche affissioni e pubblicità, gestione centro prelievi;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Servizi Pubblici anche per debita informazione degli adempimenti posti in carico della stessa dalla normativa vigente in materia di limitazione delle spese, come in premessa specificato;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000

**Il Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse, rag. Franca Murano:**

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

Data 16 novembre 2012

Firma 

Visto il parere espresso dall'organo di revisione dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012;

**II CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta della Sindaca;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 21 novembre 2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano,:

consiglieri presenti:	17
consiglieri astenuti:	0
consiglieri votanti:	17
voti favorevoli:	17
voti contrari:	0

### DELIBERA

1. di approvare la proposta presentata dall'Assessore sig. Enrico Pozzi, e per le motivazioni in premessa, di prorogare sino al 31.12.2013 i servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici come indicato nella precitata deliberazione consiliare n. 63 del 5.12.2011;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Servizi Pubblici anche per debita informazione degli adempimenti posti in carico della stessa dalla normativa vigente in materia di limitazione delle spese, come in premessa specificato;

Dopodiché, con voti favorevoli n.17, contrari n. 0 espressi per alzata di mano, essendo n.17 i consiglieri presenti e n. 0 gli astenuti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Istruttoria: Franca Murano

Allegato alla deliberazione di C.C.  
N. ....70 del .....27.NOV 2012



Dott. Angelo Monolo  
Segretario Generale  
Comune di

Cardano  
al Campo

### L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Gabriella Nassi nominato con deliberazione C.C. 46 del 24.07.2012

OGGETTO: proroga servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo.

Vista la proposta di deliberazione di proroga dei servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici sino al 31.12.2013 in attesa che venga definito il quadro normativo di riferimento ;

Richiamato l'art. 114 del DLgs 267/2000 e la normativa in materia riguardante la partecipazione dell'Ente in società, come meglio specificata nella proposta deliberativa;

L'ORGANO DI REVISIONE:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di proroga servizi all'Azienda speciale sino al 31.12.2013, per le motivazioni in premessa.

Cardano al Campo, 20.11.2012

dott.ssa Gabriella Nassi

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Elena Maria Mazzucchelli



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Angelo Monolo



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

11 DIC 2012


Addi

11 DIC 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

dott.ssa Laura Gorni



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni  
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art.  
134 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.


Addi

11 DIC 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

dott.ssa Laura Gorni



---

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

dal

11 DIC 2012

al

Addi



IL MESSO COMUNALE

---